

Tutela del patrimonio personale: strumenti e modelli



Talking Points

Modalità di detenzione degli asset finanziari

Gli investitori stanno focalizzando l'attenzione in modo crescente sul passaggio generazionale e sulla pianificazione successoria, diversificando l'approccio sulla base delle diverse tipologie di patrimonio e ricorrendo a strumenti più o meno complessi e sofisticati

1 Polizze / strumenti finanziari esenti

2 Usufrutto – nuda proprietà

3 Società semplice

4 Finanziaria di famiglia (S.r.l.)

5 Trust / Affidamento fiduciario

Usufrutto – nuda proprietà

Quadro giuridico



- Usufrutto = diritto reale di godimento (art. 978 ss. Cod. Civ.). È il diritto di godere di un bene di proprietà altrui («nudo proprietario») e dei relativi redditi («frutti»), con l'obbligo di non alterarne la sostanza né la finalità economica.
 - Il diritto spettante all'usufruttuario di regola non dura oltre la vita dell'usufruttuario stesso, salvo il caso di usufrutto successivo.
-
- Per tutta la durata dell'usufrutto, all'usufruttuario spettano tanto i frutti naturali quanto quelli civili derivanti dal bene.
 - Sono frutti civili “quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento”.
 - I frutti civili spettano all'usufruttario e gli sono riconosciuti. Non necessariamente essi coincidono con i redditi di capitale ex art. 44 TUIR.
 - Al momento del decesso dell'usufruttario, l'usufrutto si ricongiunge automaticamente alla nuda proprietà.

Usufrutto – nuda proprietà

Modalità operative



- E' discusso se oggetto della scissione usufrutto - nuda proprietà possa essere un dossier titoli, senza che sia necessario rinnovarla ad ogni modifica del portafoglio (es. vendita di uno strumento finanziario e reinvestimento in un altro strumento finanziario) .
 - Usufruttuario e nudo proprietario possono definire pattiziamente le modalità operative/gestionali del portafoglio titoli (es. chi ha titolo per impartire ordini di compravendita).
-
- Il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà ai fini fiscali può essere determinato facendo riferimento alla Tabella emanata ai sensi del T.U. dell'imposta di registro.
 - In caso di donazione della nuda proprietà, la base imponibile dell'imposta di donazione è ridotta tenendo conto dei coefficienti della Tabella.
 - Le imposte relative alle plusvalenze e minusvalenze sono attribuite pro-quota, sempre tenendo conto dei coefficienti della Tabella.
-
- L'usufruttuario può rinunciare ai frutti?
 - Sono possibili richieste di prelievo da parte dell'usufruttuario eccedenti i frutti?
 - Cosa accade in caso di premorienza del nudo proprietario o di rinuncia all'usufrutto?

Usufrutto – nuda proprietà

Tabella ministeriale

Ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il valore dell'usufrutto vitalizio è calcolato moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d'interesse; il prodotto ottenuto deve essere ulteriormente moltiplicato per il coefficiente di cui alla tabella aggiornata periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Età usufruttuario	Coefficiente	% usufrutto	% nuda propr.
Da 0 a 20	950	95	5
Da 21 a 30	900	90	10
Da 31 a 40	850	85	15
Da 41 a 45	800	80	20
Da 46 a 50	750	75	25
Da 51 a 53	700	70	30
Da 54 a 56	650	65	35
Da 57 a 60	600	60	40
Da 61 a 63	550	55	45
Da 64 a 66	500	50	50
Da 67 a 69	450	45	55
Da 70 a 72	400	40	60
Da 73 a 75	350	35	65
Da 76 a 78	300	30	70
Da 79 a 82	250	25	75
Da 83 a 86	200	20	80
Da 87 a 92	150	15	85
Da 93 a 99	100	10	90

Società Semplice

Profili civilistici



- Non esercita attività commerciale.
- Non è obbligata a tenere le scritture contabili.
- Non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
- Massima flessibilità per quanto riguarda il contenuto delle clausole statutarie.
- Possibilità di imputare il reddito ai soci in misura non proporzionale ed anche di modificare il riparto con scrittura autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

Per approfondimenti:

- Studi d'impresa n. 69 e 73-2016 approvati dal CNN il 31 marzo 2016.
- «La società semplice e le sue applicazioni»: ODCEC Modena, gennaio 2015.
- Massime di diritto societario del Comitato Notarile Triveneto 2016.

Società Semplice

Profili fiscali



- Non è soggetta alla disciplina delle c.d. società di comodo.
- Può optare per i regimi del risparmio amministrato o gestito. Restano esclusi solo i dividendi, tassati per trasparenza in capo al socio e le plusvalenze qualificate (aliquota progressiva, base imponibile 58,14%, salvo «black list»). Eventuali FTC ex art 165 TUIR sono imputati proporzionalmente ai soci.
- Il conferimento di beni mobili in società semplice è soggetto a imposta di registro in misura fissa. Attenzione comunque al capital gain dovuto a fronte dell'eventuale cambio di titolarità.
- Non può dedurre interessi passivi.
- Gli utili distribuiti dalla società semplice al socio non sono imponibili.
- Esenzione del trasferimento delle quote da imposta di donazione/successione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990. Nel caso di società di persone, non è richiesto il requisito del trasferimento del controllo al coniuge o ai figli. E' però dubbio se l'esenzione si applichi alle società semplici, in quanto soggetti non esercenti attività d'impresa.
- In caso di detenzione di immobili, la cessione degli stessi sarà esente da imposta, se effettuata dopo un periodo di 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione.
- La società fiduciaria può amministrare in via riservata il patrimonio mobiliare di una società semplice (previo conferimento di idoneo mandato).

Finanziaria di famiglia (S.r.l.)

Profili civilistici



- Oggetto necessariamente commerciale.
- Obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie (costi amministrativi).
- Maggiore rigidità statutaria rispetto alla società semplice.
- Possibilità di diversificare, entro certi limiti, diritti amministrativi e patrimoniali.

Finanziaria di famiglia (S.r.l.)

Profili tributari



- E' soggetta alla disciplina delle c.d. società di comodo.
- Il conferimento è soggetto a registro in misura fissa. Capital gain a fronte del cambio di titolarità.
- Non può optare per i regimi del risparmio amministrato o gestito - dichiarativo per definizione.
- Dividendi tassati al 1,2% (dal 2017) salvo dividendi «black list». Applicabilità FTC ex art. 165.
- Possibilità di beneficiare della PEX (ricorrendone i presupposti).
- Possibilità di dedurre gli interessi passivi (nei limiti ordinari del 30% del ROL).
- Aliquota IRES : 24%.
- Il dividendo pagato dalla S.r.l. al socio persona fisica è tassato ad aliquota progressiva con base imponibile 58,14% se la partecipazione è qualificata. Se non è qualificata : 26%.
- Possibilità di beneficiare della rivalutazione della partecipazione : imposta sostitutiva 8%.
- La rinuncia al finanziamento soci costituisce per la società sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale in capo al socio; il costo fiscale del socio aumenta corrispondentemente.
- Esenzione del trasferimento delle quote da imposta di donazione/successione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 : è richiesto il requisito del trasferimento del controllo al coniuge o ai figli.
- Con la legge di bilancio per il 2017 viene meno il beneficio ACE con effetto dal 2016 : la variazione in aumento del capitale non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.

Trust / Affidamento fiduciario

Quadro d'insieme



- Nella maggior parte dei casi il trust è strutturato come ente non commerciale con beneficiari non individuati (quindi «opaco» dal punto di vista fiscale).
 - Discrezionalità e irrevocabilità del trust.
 - Allo studio possibili estensioni dell'affidamento fiduciario previsto dalla legge c.d. del «dopo di noi» ad altre situazioni meritevoli di tutela : si tratterebbe di una sorta di «trust all'italiana».
-
- Il conferimento di beni in trust è soggetto ad imposta di donazione sulla base del rapporto intercorrente tra disponente e beneficiari. Il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari non integra ulteriore presupposto d'imposta.
 - Può optare per i regimi del risparmio amministrato o gestito. Restano esclusi solo i dividendi, tassati in capo al trust (aliquota IRES, base imponibile 100%).
 - La distribuzione ai beneficiari non integra ulteriore presupposto d'imposta neanche ai fini delle imposte dirette.
 - In caso di trust trasparente, i redditi sono determinati sulla base delle regole degli enti non commerciali (se il trust è ente non commerciale) e imputati per trasparenza ai beneficiari a prescindere dalla distribuzione: aliquota progressiva.
 - Regime vantaggioso dell'affidamento fiduciario ai fini delle imposte indirette limitato alle casistiche indicate nella legge del «dopo di noi» .
 - Affidamento fiduciario e imposte dirette : soggettività passiva IRES e trattamento analogo a quello del trust «opaco».

Disclaimer

Queste informazioni sono state formulate da CREDIT SUISSE Servizi Fiduciari Srl (“CREDIT SUISSE”), società autorizzata all’esercizio dell’attività fiduciaria dal Ministero delle Attività Produttive con D.M. del 3 dicembre 2002 e iscritta alla sezione separata dell’Albo ex art. 106 TUB con provvedimento del 13 settembre 2016.

Il documento viene fornito a solo scopo informativo, ad uso esclusivo del destinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il ricevente dall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.

Questo documento è stato predisposto utilizzando ipotesi e dati che il CREDIT SUISSE ritiene attendibili. Le ipotesi e i dati utilizzati non sono gli unici che potevano essere selezionati e pertanto non vi è nessuna garanzia riguardo la loro accuratezza, completezza o ragionevolezza con riferimento a prezzi, informazioni o analisi.

Prima dell’adesione gli investitori sono invitati a leggere il prospetto informativo che deve esser predisposto per l’offerta al pubblico degli strumenti finanziari.

Gli investitori sono espressamente invitati a tener conto dei rischi descritti nei prospetti informativi e devono in particolare essere consapevoli della possibilità di incorrere in considerevoli perdite di capitale.

Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta di CREDIT SUISSE.

© 2017 Copyright by Credit Suisse Group e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE SERVIZI FIDUCIARI SRL - Via Santa Margherita, 3 - 20121 Milano – www.credit-suisse.com/it